

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA**

nella persona del giudice, dr. Giuseppe Ferruccio, all'esito dell'udienza del 10 ottobre 2018, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nel procedimento civile iscritto al n. *omissis* del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: contratti bancari;

Promosso da
CORRENTISTI

contro

BANCA

- attori -

- convenuta -

esaminati gli atti e i verbali di causa;
sentiti all'udienza i procuratori delle parti;
preso atto delle conclusioni dagli stessi rassegnate;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i **CORRENTISTI** hanno convenuto in giudizio la **BANCA** per ivi sentir accogliere le conclusioni di seguito testualmente riportate: *“Voglia l’On. le Tribunale adito, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa: 1)-In via principale, determinare il Tasso Annuo Nominale, il Tasso Annuo Effettivo ed il Tasso Annuo Effettivo globale dell’indicato rapporto bancario di apertura di credito con scoperto in conto corrente ordinario n. omissis e del mutuo a tasso variabile n.° omissis del 14/04/2010 di euro 66.500; 2)-Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di affidamento di credito su conto corrente ex art.1419, comma 2 c.c. nelle clausole relative agli interessi applicati e qualsivoglia remunerazione a favore della banca convenuta per violazione dell’art.644 c.p. e della Legge 7 marzo 1996 n.108. 3)-Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dell’impugnato contratto di affidamento su conto corrente, previa rettifica del saldo contabile, l’esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi eliminando gli interessi, commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, ed ogni qualsivoglia remunerazione a favore della banca convenuta. 4)-Accertare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., delle clausole contrattuali relative agli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l’effetto, dichiarare l’inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultra-legali applicati nel corso del rapporto con la conseguente applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente. 5) - Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultra-legali adempiute da parte attrice, perché non validamente pattuiti, disponendo il riconteggio del saldo contabile mediante l’applicazione di interessi passivi al tasso legale per tutta la durata dei rapporti di conto corrente. 6) - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2 c.c., della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi nei rapporti in esame. 7) - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente delle*

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, n. 288 del 10 ottobre 2018

commissioni sul massimo scoperto trimestrale, perché non convenute e comunque prive di causa negoziale ovvero perché in contrasto con l'art.1346 cod. civ., in quanto assolutamente indeterminate e/o indeterminabili. 8) - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente delle commissioni sul massimo scoperto trimestrale, perché non convenute e comunque prive di causa negoziale ovvero perché in contrasto con l'art.1346 cod. civ., in quanto assolutamente indeterminate e/o indeterminabili. 9) - Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultra-legali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, oltre che per mancanza di una valida giustificazione causale. 10)-Accertare e dichiarare, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 11)-Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni relative al pagamento degli interessi ultra-legali adempiute da parte attrice, perché non validamente pattuiti, disponendo il riconteggio, previa C.T.U. tecnico contabile, del saldo mediante l'applicazione di interessi passivi al tasso legale o tasso BOT (ex art. 117 TUB) per tutta la durata dei rapporti contrattuali di cui è causa. 12) - In via principale, accertare e dichiarare la nullità del mutuo a tasso variabile n.° 010/024677/39 del 14/04/2010 di euro 66.500 per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 cod. civ. o illiceità della stessa ex art.1344 cod. civ.. 13)-Per l'effetto condannare la parte convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite a titolo di capitale, interessi, interessi moratori, e di tutte le commissioni, delle spese, delle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, o a quella somma maggiore o minore ritenuta dal giudice, oltre al risarcimento del danno morale ex delicto nella misura che il giudice riterrà di giustizia, con gli interessi legali dalla data di ogni pagamento dei ratei al soddisfo. 14)-Accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto di conto corrente e di mutui intercorsi con parte attrice; 15)-Per l'effetto delle suddette violazioni, condannare la banca convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante, oltre al rimborso delle spese di mediazione e spese di CTP, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora. 16) - Condannare la banca convenuta ex art. 96 cpc. 17) - Porre a carico della convenuta le spese di CTP e CTU. 18) - Il tutto con condanna della Banca di credito cooperativo di Pratola Peligna soc. coop. a r.l. al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.

1.1. A sostegno dell'iniziativa in questa sede intrapresa, gli attori hanno dedotto molteplici violazioni da parte dell'istituto di credito convenuto in relazione a due distinti rapporti, l'uno di conto corrente (n. *omissis*) con apertura di credito, l'altro di mutuo chirografario (stipulato il 14.4.2010) dolendosi, segnatamente:

i) quanto al primo rapporto: a) dell'omessa apposizione di sottoscrizione alcuna sul contratto da parte loro, nonché dell'omessa pattuizione dei tassi applicati, comunque costantemente superiori rispetto a quelli “nominali” e, in ogni caso, indeterminati e unilateralmente variati in costanza di rapporto; b) della violazione del divieto di anatocismo; c) dell'illegittimità della c.m.s., mai convenuta con gli attori e comunque illegittima per indeterminatezza dell'oggetto o carenza di causa, per essere stata la stessa praticata, al pari degli interessi, sulle somme effettivamente utilizzate; d) dell'illegittimo ricorso al meccanismo cd. dei giorni valuta; e) dell'applicazione di un costo complessivo del credito superiore alle soglie previste dalla l. 108/1996;

ii) quanto al secondo rapporto: a) dell'impiego dell'importo prestatato al solo fine di consentire loro di estinguere l'esposizione debitoria maturata (peraltro fittiziamente, perché derivata dall'addebito di costi illegittimi) sul conto corrente anzidetto; b) del carattere usurario e, comunque, della indeterminatezza dei tassi convenuti e, in particolare, del tasso di mora (determinato attraverso una maggiorazione del 2% secondo il tenore testuale del contratto e del 3% secondo il tenore dell'allegato documento di sintesi); c) dell'applicazione di interessi anatocistici sul mutuo.

2. Costituendosi in giudizio, la Banca ha eccepito, in sintesi:

- a) l'inammissibilità di ogni domanda relativa al conto corrente, per essere stata la società titolare del rapporto cancellata già nel corso dell'anno 2013;
- b) che sussiste anche carenza di legittimazione attiva dell'attrice *omissis*, la quale giammai ha rivestito alcun ruolo nella compagine sociale titolare del rapporto di conto corrente;
- c) che, nel merito, l'azione di ripetizione, ove riferita alle rimesse effettuate nel tratto temporale anteriore al 2006, risulta prescritta;
- d) che, quanto al tratto temporale successivo, le pretese degli attori sono anche infondate, in quanto genericamente dedotte e non sorrette da adeguato supporto documentale, avendo i primi omesso di produrre i contratti, com'era invece loro onere, senza che gli stessi possano colmare proprie carenze sul piano assertivo e probatorio con la formulazione di richieste ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in quanto non precedute, con riferimento ai contratti, da istanza ai sensi dell'art. 119 TUB [alla quale, per le ragioni sub a), neppure sarebbero stati peraltro legittimati];
- e) che, relativamente al contratto di mutuo, non sussiste la legittimazione ad agire di *omissis*;
- f) che le doglianze svolte dalla *omissis*;, invece, sono infondate, anzitutto con riferimento ad un inesistente collegamento negoziale, peraltro inconcepibile per la stessa attrice, essendo ella estranea alla compagine sociale;
- g) che, del resto, il mutuo è stato erogato su conto differente rispetto a quello dedotto in giudizio dagli attori;
- h) che anche le restanti doglianze relative al contratto (illegittimità dell'ammortamento alla francese, usurarietà dei tassi d'interesse praticati, indeterminatezza del tasso di mora) non sono condivisibili, del tutto erronei essendo i criteri seguiti dal consulente di parte per pervenire ai risultati esposti nella propria relazione.

2.1. Ha concluso, la Banca, per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto nel merito delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di causa.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c., la causa, non necessitando di ulteriori adempimenti di carattere istruttorio, è stata discussa oralmente all'udienza odierna per essere decisa, infine, come appresso.

4. Va preliminarmente ribadito quanto già anticipato con l'ordinanza del 7.7.2018 in ordine alla inammissibilità delle domande attoree in riferimento al rapporto di conto corrente per giustificare la reiezione delle richieste istruttorie formulate dagli attori stessi nei loro scritti difensivi.

Premesso che il rapporto di conto corrente n. *omissis* è intercorso tra la società e la Banca e che i soci della società, peraltro cancellata nel 2013, erano, *omissis* deve invero anzitutto escludersi che la legittimazione ad agire, in riferimento a quel rapporto, possa essere ascritta a *omissis* la quale, per quanto detto, a quella compagine sociale risultava estranea. Né può affermarsi – come fa la *omissis* con la prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. – che la sua legittimazione derivi dall'aver ella contratto un mutuo chirografario al fine di

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, n. 288 del 10 ottobre 2018

“corrispondere quanto dovuto dalla società omissis”, ovvero dall’essere la stessa erede di omissis, “già socio della detta società”.

4.1. Quanto al primo aspetto, è agevole osservare come anche un ipotetico (ma, come si dirà, indimostrato) collegamento negoziale fra il mutuo e il conto corrente non farebbe certo sorgere in capo alla *omissis* il diritto di ripetere somme da lei non pagate in relazione ad un rapporto cui, come si è visto, la stessa era estranea.

4.2. Quanto al secondo aspetto, è del tutto irrilevante che l’attrice sia erede di *omissis* già socio della società, non solo perché ella non ha neppure dichiarato di agire in quella qualità, ma anche perché dalla visura prodotta dalla Banca risulta chiaramente come la stessa non abbia mai assunto, neppure dopo il decesso del *de cuius*, la qualità di socia.

5. Anche le domande proposte da *omissis*, già socio e liquidatore della società anzidetta, sono inammissibili.

6. Costituisce circostanza pacifica (oltre che documentata: cfr. visura camerale della società in fasc. Banca) quella per cui la SOCIETA’ è stata cancellata dal registro delle imprese in data 6.2.2013, a seguito della *“chiusura della liquidazione”*.

Non può nutrirsi alcun dubbio, quindi, sul fatto che la società risulti estinta a partire da quella data, senza che l’attore abbia dimostrato: a) che i crediti in questa sede azionati siano stati inclusi nel bilancio di liquidazione;

b) che la società e, per essa, i soci abbiano rinunciato a farli valere.

7. Soccorre, in proposito, il principio di diritto secondo cui *“dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”* (Cass., Sez. Un., Sent. 12.3.2013, n. 6070); principio, quello poc’anzi riportato, che è stato più volte ribadito nella giurisprudenza di legittimità anche in riferimento a presunti crediti azionabili (ma, in concreto, non azionati prima dello scioglimento della società) ai sensi dell’art. 2033 c.c. in riferimento a rapporti di conto corrente bancario con accessoria apertura di credito, e ciò sul semplice rilievo che le relative pretese assurgono precisamente al rango di crediti incerti e illiquidi, occorrendo per il loro accertamento (ed, eventualmente, per loro quantificazione) un’attività ulteriore, di norma in via giudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore va interpretato come implicita rinuncia in funzione di una celere definizione del procedimento estintivo (Cass., Sez. 1, Sent. 15.11.2016, n. 23269; Cass., Sez. 1, Ord. 19.7.2018, n. 19302).

8. Quanto precede, peraltro, consente di ritenere infondata ogni ulteriore doglianza in ordine alla presunta carenza o illiceità della causa del mutuo chirografario stipulato dalla *omissis* (oltre che da *omissis*;) con la stessa Banca in data 14.4.2010, irrilevante essendo la circostanza che il capitale erogato (pari ad € 66.500,00) sia stato pressoché integralmente

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, n. 288 del 10 ottobre 2018

impiegato per la (parziale) estinzione del saldo debitore maturato sul conto corrente n. *omissis* (come potrebbe evincersi dall'estratto conto in data 30.4.2010, prodotto dagli attori con la seconda memoria *ex art.* 183, 6° co. c.p.c).

9. Queste le ragioni.

9.1. In primo luogo, non c'è nessuna norma che vieti al mutuante di erogare (e al mutuatario di richiedere e impiegare) somme con la finalità (non oltrepassante, nondimeno, la soglia del motivo) di estinguere esposizioni debitorie maturate dal destinatario del prestito nei confronti del primo. Il mutuo, infatti, è negozio tipico per il perfezionamento del quale è necessario soltanto che il mutuatario ottenga la disponibilità materiale (cui equivale quella giuridica) della somma, senza che rilevi (con la sola eccezione del mutuo cosiddetto di scopo) la sua effettiva destinazione. E, nella specie, non è contestato che i mutuatari abbiano conseguito la disponibilità della somma (per intervenuto accredito della stessa su un conto corrente: cfr. estratto conto del 30.4.2010), mentre è recisamente da escludere che l'operazione negoziale posta in essere dalle parti fosse sussumibile nello schema del mutuo di scopo.

9.2. In secondo luogo, non è sostenibile la tesi per cui la causa del mutuo (individuata dagli attori nel fare effettivamente conseguire al mutuatario la disponibilità di una somma) è stata sviata in funzione dell'estinzione di debiti in tutto o in parte inesistenti, giacché maturati per effetto dell'applicazione di clausole nulle per violazione di norme imperative (con conseguente carenza o illiceità della causa stessa del mutuo). L'inammissibilità delle domande proposte relativamente al conto corrente, infatti, inibisce ogni possibilità di apprezzamento in ordine ai profili di illegittimità denunciati in riferimento a tale ultimo rapporto, mentre la tesi del collegamento negoziale – dalla quale gli attori vorrebbero far discendere l'assenza di causa di un mutuo erogato con la sola finalità, in concreto perseguita da tutte le parti, di estinguere debiti in realtà inesistenti – risulta completamente sfornita di supporto probatorio. Sul punto, è appena il caso di osservare come la prova del collegamento negoziale, attenendo alla causa e, quindi, al momento genetico del negozio, deve essere provata con particolare rigore.

9.3. Sennonché, nella specie risulta soltanto che il mutuo, contratto da soggetti in parte estranei alla compagine sociale, nonché erogato su un conto corrente non intestato alla società e comunque diverso da quello a cui si riferiscono le doglianze attoree, è stato successivamente utilizzato (da *omissis*, mutuatario e cointestatario del conto su cui la somma era stata inizialmente accreditata) per estinguere (parzialmente) il saldo passivo del conto dedotto in causa. Non si comprende, quindi, da quale circostanza dovrebbe desumersi la causa illecita dell'operazione, alla cui realizzazione *omissis* si è peraltro determinata senza avere alcun apparente legame con la società (neppure essendo stata dedotta la natura del suo rapporto con *omissis* né la data del decesso di quest'ultimo, comunque cessato dalla carica di socio in data 9.12.2008 e, quindi, ben prima della concessione del finanziamento); con la conseguenza che non è neppure in alcun modo riscontrata la deduzione secondo cui la Banca convenuta avrebbe chiesto a costei “*di rientrare della posizione debitoria della società tanto da costringerla a divenire parte mutuataria nel contratto di mutuo di consolidamento della detta posizione*” (così gli attori a pag. 2 della prima memoria *ex art.* 183, 6° co. c.p.c.).

10. Ciò posto, anche le ulteriori doglianze relative alla validità ed efficacia di singole clausole del contratto di mutuo sono in gran parte infondate, a cominciare da quella relativa alla presunta pattuizione di tassi corrispettivi e moratori superiori alle soglie ricavabili ai sensi degli artt. 2 e 3 della l. 108/1996.

11. Va premesso che il negozio concluso con la Banca (tra gli altri) dalla *omissis* rientra nello schema del mutuo chirografario e che le parti hanno convenuto che il rimborso del prestito dovesse avvenire secondo il piano di ammortamento a rata costante determinato facendo

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, n. 288 del 10 ottobre 2018

applicazione di un tasso d'interesse variabile (e pari, al momento della stipulazione, al 4,080%, con ISC fissato in misura del 4,263%) e di un tasso di mora ottenuto applicando una maggiorazione del 2% (secondo quanto risulta dal contratto, ovvero del 3%, secondo quanto risulta dal documento di sintesi) sul tasso d'interesse corrispettivo.

12. Orbene, secondo il consulente degli attori occorrerebbe ricondurre l'operazione, al fine di valutare l'eventuale sfioramento del tasso soglia previsto nel secondo trimestre del 2010, nella categoria dei mutui a tasso variabile, con la conseguenza che dovrebbe registrarsi superamento delle soglie di legge sia per quel che concerne gli interessi corrispettivi, sia per quel che riguarda gli interessi moratori, essendo la soglia fissata, per quel trimestre e relativamente all'anzidetta categoria di operazioni, al 3,94%.

13. L'assunto del ctp, tuttavia, è chiaramente capzioso: come le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel mese di agosto del 2009 ben chiariscono, infatti, i mutui chirografari appartengono, ai fini delle rilevazioni effettuate ai sensi della l. 108/96, alla categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" (cfr. pagg. 6 e 7 delle richiamate istruzioni), laddove la riconduzione del negozio nella diversa categoria dei "mutui a tasso fisso o variabile" si giustifica soltanto se i contratti di finanziamento: a) abbiano durata superiore a cinque anni; b) siano assistiti da garanzia ipotecaria; c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi. E, nella specie, risulta del tutto evidente come difetti del tutto il requisito sub b). Ne deriva che, essendo il tasso soglia per gli "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" pari, al momento della stipulazione, al 20,025%, i tassi contrattuali erano pienamente conformi, sotto tale profilo, alla legge.

14. Del tutto carente di prova, inoltre, è la tesi secondo cui il TAN contrattuale (4,080%) sarebbe diverso da quello effettivamente applicato (4,14%), e tanto in dipendenza dell'applicazione "di interessi su interessi", cioè di capitalizzazione degli stessi (così il ctp nella propria relazione e gli attori a pag. 16 della prima memoria *ex art.* 183, 6° co. c.p.c.). La deduzione è assolutamente generica, in quanto né dall'elaborato peritale di parte, né dagli scritti difensivi degli attori è dato evincere il criterio in base al quale essi sono pervenuti all'affermazione: a) della violazione del divieto di anatocismo; b) della difformità tra tasso contrattuale e tasso applicato.

15. E' viceversa fondata la doglianza in punto di indeterminatezza del tasso di mora, determinato in base ad uno spread del 2% secondo il contratto e del 3% secondo l'allegato documento di sintesi. Va premesso che non può condividersi la tesi della Banca, secondo cui la determinatezza del tasso sarebbe ricavabile, all'esito di un giudizio di prognosi postuma, alla luce delle univoche indicazioni ricavabili dalle numerose comunicazioni inviate dalla Banca ai mutuatari nel senso che il differenziale fosse del 2%. Anche la nullità per indeterminatezza della clausola relativa ai tassi d'interesse praticati è, infatti, vizio tipicamente genetico del contratto, con la conseguenza che la sua sussistenza va apprezzata facendo riferimento alla data di stipulazione dello stesso.

16. Ciò posto, è noto che, ai sensi dell'art. 117, co. 4 d.lgs. 385/93, "I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"; norma, questa, che fa pendant con quella dettata, più in generale, dall'art. 1346 c.c., secondo cui "L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile".

17. Ebbene, la combinata applicazione di tali disposizioni consente di affermare che, nell'ipotesi di contestuale indicazione di due tassi d'interesse differenti con riferimento alla medesima situazione (ritardo nel rimborso delle rate del finanziamento e di qualunque altro debito nascente dal contratto), senza che possa affermarsi la prevalenza dell'uno o dell'altro, equivale ad omessa indicazione del tasso di mora, non essendo il contraente tenuto ad

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Giuseppe Ferruccio, n. 288 del 10 ottobre 2018

pagamento degli interessi in grado di comprendere, al momento della pattuizione, quale sarà la misura percentuale della mora stessa in caso di ritardo nei pagamenti.

18. Ne deriva l'invalidità dell'art. 3 del contratto e, conseguentemente, la sua nullità parziale, con effetti circoscritti alla previsione degli interessi di mora, i quali – ai sensi degli artt. 1419, 2° co, 1339 c.c. e 117, co. 4 e 7 d.lgs. 385/93 – vanno quindi computati secondo il saggio sostitutivo costituito dal “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.

19. La declaratoria di nullità di quella singola clausola non comporta, tuttavia, accoglimento delle domande restitutorie avanzate dagli attori, non essendo affatto allegato né provato il pagamento di interessi moratori.

20. Anche la domanda risarcitoria va evidentemente disattesa, non essendo stato ravvisato (ad eccezione che per gli interessi di mora, per i quali la violazione accertata risulta assai marginale) alcun profilo di illiceità nella condotta tenuta dalla Banca, non senza considerare l'omessa allegazione del pregiudizio concretamente sofferto dagli attori.

21. Le spese del giudizio, compensate nella misura di 1/4 in ragione della limitatissima fondatezza delle domande nei termini di cui sopra, vanno poste per i restanti 3/4 a carico degli attori.

PQM

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando nel proc. n. *omissis* R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara, ai sensi degli artt. 1346, 1339, 1419, co. 2 e 117, co. 4 e 7 d.lgs. 385/1993, la nullità dell'art. 3 del contratto di mutuo chirografario in data 14.4.2010, con conseguente sostituzione del tasso di mora previsto dal contratto con quello previsto dall'art. 117, 7° co. d.lgs. 385/1993;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori relativamente alle domande aventi ad oggetto il rapporto di conto corrente;
- rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori in relazione al mutuo;
- dichiara la compensazione delle spese in misura di 1/4, con condanna degli attori, in solido tra loro, a rifondere alla Banca i residui 3/4, che liquida in complessivi € 5.440,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Cassa avvocati e Iva come per legge (importo già decurtato di 1/4).

Sulmona, 10 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*